



Decreto Dirigenziale n. 66 del 13/04/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. N. 203/88 (ART. 6). EMISSIONI IN ATMOSFERA. AUTORIZZAZIONE PER VOLTURA. DITTA: "ECOPIOMBO" S.P.A. . ATTIVITA': RECUPERO E FUSIONE DEL PIOMBO. SEDE OPERATIVA: CALITRI, AREA INDUSTRIALE, C.DA ISCA, S. N. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D. D. 14 marzo 2006, n. 28, è stata rilasciata alla ditta “I.B.S. – INDUSTRIE BATTERIE SERVIZI” S.R.L. l’autorizzazione emessa ex art. 6 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per lo stabilimento di RECUPERO E FUSIONE DEL PIOMBO, sito in Calitri, area industriale, c.da Isca, s. n.;
- CHE con atti acquisiti al prot. n. 0062653 del 26 gennaio 2012 la ditta “ECOPIOMBO” S.P.A. (come risultante da trasformazione societaria perfezionatasi in virtù di rogito, rep. n. 274 del 29 novembre 2011, per dott. Ferdinando Maddalena, notaio in Napoli) ha presentato domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento, tra l’altro dichiarando “...che sono inalterati il tipo d’attività, gli impianti tecnologici, i sistemi d’abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento, sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo...”;

CONSIDERATO:

- CHE in attuazione dell’art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)”, gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l’altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all’Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE esso è stato assolto dalla ditta cedente preliminarmente al rilascio del D. D. 14 marzo 2006, n. 28, senza che ad oggi risultino eseguite dall’A.R.P.A.C. le prestazioni ed i controlli previsti;

RITENUTO:

- CHE, date le premesse, può procedersi al rilascio, in favore del gestore richiedente, di voltura del D. D. 14 marzo 2006, n. 28, per lo stabilimento di RECUPERO E FUSIONE DEL PIOMBO, sito in Calitri, area industriale, c.da Isca, s. n.;

VISTI:

- 1) il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- 2) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- 3) il D.M. Ambiente 12 luglio 1990;
- 4) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 5) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 6) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 7) la Legge 24 Aprile 1998, n. 128, art. 7;
- 8) la D.G.R. 3 giugno 2000, n. 3466;
- 9) il D.M. Ambiente 25 agosto 2000;
- 10) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 11) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 12) il D. D. 14 marzo 2006, n. 28;
- 13) il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii.;
- 14) la D.G.R. 8 settembre 2011, n. 447;
- 15) la D.G.R. 30 dicembre 2011, n. 839;

alla stregua dell’istruttoria ed in conformità con le determinazioni della stessa, nonché dell’attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, che supera e sostituisce il D. D. 14 marzo 2006, n. 28;
- 2) di prendere atto del subingresso del gestore “ECOPIOMBO” S.P.A. nell’esercizio dell’attività, in precedenza intestata a “I.B.S. – INDUSTRIE BATTERIE SERVIZI” S.R.L., svolta nello stabilimento di RECUPERO E FUSIONE DEL PIOMBO, sito in Calitri, area industriale, c.da Isca, s. n.;
- 3) di rilasciare in favore del subentrante gestore voltura dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, emessa in via provvisoria ex art. 6 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, con D. D. 14 marzo 2006, n. 28, (validità illimitata, fatti salvi gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., e con particolare riferimento alla previsione di cui all’art. 281¹);

- 4) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, già valutati dallo scrivente, ripresi dal predetto provvedimento autorizzativo e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nel predetto allegato e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dal D.M. Ambiente 12 luglio 1990 o, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) effettuare, con cadenza triennale ed immutata periodicità – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 1 campionamenti, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
 - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione imposti dal D.M. Ambiente 25 agosto 2000 e, per quanto ivi non previsto, dal D.M. Ambiente 12 luglio 1990 e dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta) di:
 - I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III) rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema d'abbattimento secondo le modalità e la periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - h) porre in essere ogni previsto adempimento in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
 - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 6) di precisare che:
 - a) ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e sue condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
 - b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun punto di emissione superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
 - c) ogni punto d'emissione, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 7) di puntualizzare ulteriormente che:
 - a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dal D.P.R. n. 203/88, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 8) di demandare all'A.R.P.A.C. il primo accertamento, entro sei mesi dal presente atto, di regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché del rispetto dei valori limite riportati in apposito allegato, fornendone le risultanze;
- 9) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale,

- o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 10) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
 - 11) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
 - 12) di notificarlo alla ditta "ECOPIOMBO" S.P.A., sede di Calitri, area industriale, c.da Isca, s. n.;
 - 13) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Calitri, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
 - 14) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinguinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Antonello Barretta)